

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL'IMPRESA COMUNE «RETI E SERVIZI INTELLIGENTI» n. 18/2023**dell'11 ottobre 2023****che stabilisce le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito del funzionamento dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» [2023/2511]**

IL CONSIGLIO DI DIREZIONE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾ [«regolamento (UE) 2018/1725»], in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 ⁽²⁾ (di seguito «regolamento istitutivo»), in particolare l'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» (di seguito «impresa comune SNS»),

visti gli orientamenti del Garante europeo della protezione dei dati («GEPD»), del 24 giugno 2020, sull'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e le norme interne ⁽³⁾,

previa consultazione del GEPD, avvenuta il 13 giugno 2023, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725,

viste le raccomandazioni del GEPD del 19 giugno 2023,

informato il personale dell'impresa comune SNS,

considerando quanto segue:

- 1) Solo gli atti giuridici adottati sulla base dei trattati possono prevedere limitazioni dei diritti degli interessati. Qualora tali limitazioni non possano fondarsi su atti giuridici adottati sulla base dei trattati, il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce che, in questioni relative alle operazioni dell'impresa comune SNS, le limitazioni possono essere previste da norme interne, previa valutazione della necessità e della proporzionalità di tali limitazioni.
- 2) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell'applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dall'impresa comune SNS.
- 3) Nel quadro del proprio funzionamento amministrativo, l'impresa comune SNS può condurre indagini amministrative ed espletare procedimenti disciplinari, svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, trattare denunce di irregolarità da parte di informatori interni, condurre procedure (formali e informali) riguardanti casi di molestie, trattare reclami interni ed esterni, effettuare audit interni e svolgere indagini a cura del responsabile della protezione dei dati in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e indagini interne sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o con la partecipazione di soggetti esterni (ad esempio CERT-UE).
- 4) L'impresa comune SNS può anche svolgere indagini in merito a potenziali violazioni delle norme di sicurezza relative alle informazioni classificate UE («ICUE»), sulla base della decisione che intende adottare sulle proprie norme di sicurezza per la protezione di tali informazioni.

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 427 del 30.11.2021, pag. 17.

⁽³⁾ Disponibili qui: Orientamenti sull'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 | Garante europeo della protezione dei dati (europa.eu).

